

[1]



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°... del...

AMBITO TERRITORIALE
ATO TOSCANA COSTA

Titolo I. Istituzione della tariffa corrispettiva	4
Articolo 1. Definizioni.....	4
Articolo 2. Oggetto del Regolamento.....	5
Articolo 3. Istituzione della tariffa corrispettiva.....	5
Articolo 4. Principi di gestione del servizio.....	5
Titolo II. Determinazione del piano economico finanziario e del modello tariffario	5
Articolo 5. Piano economico finanziario.....	5
Articolo 6. Composizione della tariffa corrispettiva	6
Articolo 7. Articolazione della tariffa.....	6
Articolo 8. Obbligazione pecuniaria	6
Articolo 9. Frazioni oggetto di misurazione	7
Articolo 10. Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili	7
Articolo 11. Criterio di determinazione degli svuotamenti minimi annui.....	7
Articolo 12. Struttura della tariffa corrispettiva	7
Articolo 13. Utenze Domestiche	7
Articolo 14. Utenze Non Domestiche.....	10
Articolo 15. Conversione del volume in peso.....	12
Articolo 16. Imposte e tributi.....	12
Titolo III. Utente obbligato al pagamento	13
Articolo 17. Presupposto della tariffa e soggetti tenuti al pagamento.....	13
Articolo 18. Istituzioni scolastiche.....	14
Articolo 19. Criteri per la determinazione delle superfici assoggettabili.....	14
Articolo 20. Locali ed aree scoperte non soggette a tariffa	15
Titolo IV. Classificazione delle utenze	16
Articolo 21. Utenze domestiche.....	16
Articolo 22. Utenze non domestiche.....	17
Articolo 23. Tariffa giornaliera.....	18
Titolo V. Riduzioni e agevolazioni.....	18
Articolo 24. Riduzioni	18
Articolo 25. Agevolazioni tariffarie	19
Titolo VI. Attivazione, variazione e cessazione.....	19
Articolo 26. Modalità di attivazione del servizio	19
Articolo 27. Consegna delle attrezzature per la raccolta.....	20

Articolo 28.	Variazione o cessazione del servizio	21
Articolo 29.	Procedura per l'uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche	
Titolo VII.	Procedimenti amministrativi, adempimenti, pagamenti e rimborsi.....	23
Articolo 30.	Riscossione ordinaria e recupero del credito	23
Articolo 31.	Conguagli e rimborsi.....	23
Articolo 32.	Importi minimi	24
Articolo 33.	Controllo.....	24
Articolo 34.	Sanzioni	25
Articolo 35.	Contenzioso	25
Titolo VIII.	Norme transitorie e finali.....	25
Articolo 36.	Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	25
Articolo 37.	Entrata in vigore	26
Articolo 38.	Elenco degli allegati.....	26

Titolo I. Istituzione della tariffa corrispettiva

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Retiambiente: Gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti nel perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Toscana Costa e, per dimensioni economico finanziarie e bacino d'utenza, secondo operatore della Toscana e sesto in Italia nel settore dell'igiene ambientale, di seguito denominato "Gestore";

Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Toscana Costa: è l'Ente di governo dell'Ambito istituito ai sensi del decreto legge 13 agosto 2011, n. 38 e della LRT 69/2011 costituito dai Comuni compresi nelle province di Livorno (esclusi i Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto), Lucca, Massa Carrara e Pisa;

ARERA: Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (anche Autorità);

Carta della qualità: è il documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione;

Tariffa corrispettiva: è la tariffa istituita ai sensi dell'art. 1 co. 668 della L. n. 147/2013;

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto, ai sensi dell'art 183 co. 1 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione/obbligo di disfarsi;

Conferimento: è la modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore e immessi nei dispositivi/attrezzature predisposte per la raccolta o esposti per il ritiro;

Misurazione puntuale: è la modalità adottata dal Gestore nel rispetto del DM 20 aprile 2017 al fine di misurare le quantità in peso o volume dei rifiuti prodotti da ciascun utente o utenza;

Centro di raccolta (CdR): è la struttura conforme ai requisiti di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008;

Data di consegna: è la data di consegna all'utente, a seguito della richiesta di attivazione del servizio, delle attrezzature per la raccolta quali ad esempio mastelli, sacchetti, tessere identificative dell'utente;

Documento di riscossione: è l'avviso o invito di pagamento, oppure la fattura trasmessa all'utente del servizio;

Utente: persona fisica o giuridica intestataria del servizio;

Utenza: immobile soggetto a tariffazione come previsto all'art. 2 co. 1 lett. C) del DM 20 aprile 2017;

Categoria: è la classificazione delle utenze rilevante ai fini tariffari come individuata nell'allegato 1;

Cessazione del servizio: è la decadenza del presupposto per il pagamento della tariffa;

Contratto di servizio: è l'atto che definisce i rapporti tra ATO Toscana Costa e il soggetto Gestore per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani sottoscritto in data 16/11/2020 con decorrenza 01.01.2021 – 31.12.2035.;

DPR n. 445/2000: il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

D.Lgs n. 116/2020: il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti di imballaggio;

D.Lgs n. 152/2006: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

D.M. 26 maggio 2016: è il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016 recante "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";

D.M. 20 aprile 2017: è il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di

concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 aprile 2017 recante "Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti"; **DPR 158/1999**: è il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158, "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Articolo 2. Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento ha ad oggetto l'istituzione e la definizione delle modalità applicative della tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, c. 668, della L. n. 147/2013.

Articolo 3. Istituzione della tariffa corrispettiva

1. Col Regolamento è istituita in luogo della TARI la tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, basata su un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti, conforme alle disposizioni contenute nell'art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 e nel D.M. 20 aprile 2017.
2. La tariffa corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani comprensivi dei costi di investimento, di esercizio, di spazzamento e lavaggio delle strade, della raccolta e gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, di competenza comunale, e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio e il loro riconoscimento nel piano economico finanziario si applicano le norme di regolazione tariffaria, anche applicative o integrative, tempo per tempo approvate da ARERA.
3. Per quanto non previsto dal regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di servizi pubblici nonché in materia di Tariffa Corrispettiva.

Articolo 4. Principi di gestione del servizio

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalle altre norme in materia, dal Contratto di servizio, dalla Carta della qualità e dai Regolamenti comunali, che stabiliscono le modalità organizzative e di espletamento del servizio e gli aspetti rilevanti per l'applicazione della tariffa.
2. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ha natura di servizio pubblico essenziale, è svolto nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed è orientato all'ottimizzazione, alla riduzione, al recupero, al reimpiego ed al riciclaggio dei rifiuti.

Titolo II. Determinazione del piano economico finanziario e del modello tariffario

Articolo 5. Piano economico finanziario

1. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le tariffe sono indicati nel piano economico finanziario redatto e approvato in conformità alle vigenti norme di regolazione tariffaria previste da ARERA

(delibera n. deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)", e successivi aggiornamenti, tempo per tempo approvati da ARERA.

2. Il piano economico finanziario determina la ripartizione del costo del servizio tra costi fissi e costi variabili nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di regolazione tariffaria.
3. Il piano economico finanziario dell'ambito tariffario è deliberato dall'Autorità di Ambito ATO Toscana Costa ed approvato da ARERA, in applicazione della normativa vigente.

Articolo 6. Composizione della tariffa corrispettiva

1. La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile ed è articolata per le fasce di utenze domestiche e utenze non domestiche definite dal presente Regolamento.
2. Le utenze domestiche sono distinte in classi secondo il numero di componenti del nucleo familiare; le utenze non domestiche sono classificate in categorie.

Articolo 7. Articolazione della tariffa

1. L'Ente competente ripartisce l'insieme dei costi da coprire con la tariffa fra le due categorie di utenza, domestica e non domestica, in base ai servizi forniti e all'incidenza delle quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.
2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica secondo le categorie tariffarie di cui all'Allegato 1, determinate secondo i criteri di cui al presente Regolamento.
3. Fino all'approvazione di una nuova articolazione tariffaria resta vigente l'ultima approvata. In caso di approvazione di PEF e dell'articolazione tariffaria o della sola articolazione tariffaria con decorrenza antecedente alla data dell'approvazione medesima, le eventuali fatturazioni emesse con la precedente articolazione tariffaria saranno oggetto di conguaglio.

Articolo 8. Obbligazione pecuniaria

1. La tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, c. 668, L. n. 147/2013.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 18 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro **30** giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare.
4. In assenza delle condizioni di cui al comma 3, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro i termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile basata su una volumetria pari a 40 litri per utenze domestiche e pari a litri 700 per le utenze non domestiche e alla maggiorazione di cui all'art. 34 comma 6.
5. Le variazioni da cui consegua un diverso ammontare della tariffa hanno effetto dal giorno del loro verificarsi e devono essere dichiarate ai sensi del successivo art. 28. Le variazioni che comportano il pagamento di una minore tariffa, se non dichiarate tempestivamente ai sensi del citato art. 31, hanno effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione tardiva.

6. In caso di impossibilità di misurare i conferimenti, errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.
7. Essendo la tariffa corrispettiva fondata sulla misurazione delle quantità conferite, l'utente matura il diritto a eventuali riduzioni della parte variabile della tariffa solo se provvede entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione, al ritiro dell'attrezzatura necessaria per la misurazione del conferimento, dando disponibilità per il sopralluogo, se previsto, in tempo utile per consentire il rispetto della scadenza.

Articolo 9. Frazioni oggetto di misurazione

1. La tariffa corrispettiva è applicata sulla base delle misurazioni delle frazioni di rifiuto urbano residuo (non riciclabile) RUR.

Articolo 10. Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili

1. A ciascun utente è assegnata una dotazione standard per la raccolta del rifiuto urbano residuo (contenitore, sacco, badge per contenitore stradale con riconoscimento utente e limitatore volumetrico, ecc.), sulla base della tipologia di servizio erogato e degli standard di servizio definiti nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani o diverso provvedimento del soggetto competente.
Per le utenze domestiche il volume è identico per tutte le categorie, cambiando in relazione al nucleo il livello dei minimi.
Le utenze non domestiche scelgono la volumetria della dotazione fra le tipologie disponibili, anche in base alle specifiche esigenze di produzione di rifiuto urbano residuo. Nel caso in cui le utenze afferiscano alla medesima attività ubicata nel medesimo immobile ma suddiviso in più categorie tariffarie (Allegato 1) è possibile valutare con il Gestore l'attribuzione delle dotazioni su una soltanto delle categorie.

Articolo 11. Criterio di determinazione degli svuotamenti minimi annui

1. Gli svuotamenti minimi per le diverse categorie di utenza sono determinati sulla base di elaborazioni dei dati rilevati nello svolgimento del servizio secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14.

Articolo 12. Struttura della tariffa corrispettiva

1. La commisurazione della tariffa avviene sulla base dei criteri indicati nel D.P.R. 158/99, DM 20.04.2017 e s.m.i. .

La tariffa è costituita da:

- una parte fissa, relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti misurati raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai servizi indivisibili, agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurate;
- una parte variabile, determinata in relazione alla quantità di rifiuto urbano residuo conferito, alla tipologia del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Articolo 13. Utenze Domestiche

Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata con il seguente algoritmo:

$$\mathbf{TARIFFA = Qf + Qvb + Qva - QCDR - Rid}$$

dove:

- *Qf: Quota fissa*
- *Qf_N: Quota fissa normalizzata (se adottata)*
- *Qvb: Quota variabile di base*
- *Qva: Quota variabile aggiuntiva*
- *QCDR: Incentivi per il conferimento delle frazioni riciclabili al Centro di Raccolta in funzione del Regolamento*
- *Rid: eventuali ulteriori riduzioni previste dal regolamento di concerto con il Comune in funzione del Regolamento*

1. Modalità e criteri di calcolo della Tariffa Fissa

La parte fissa delle utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti della famiglia ed alla superficie tariffabile.

Quota Fissa (canone base di servizio) - Qf

Il suo valore è ottenuto dal prodotto della quota unitaria (€/m²), corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche resistenti sul territorio comunale, per la superficie occupata da ciascuna utenza (m²), corretta con un coefficiente di adattamento (Ka) in funzione del numero di componenti dell'utenza, secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 ovvero:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

- *TFd(n, S) = Parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.*
- *n = Numero di componenti del nucleo familiare.*
- *S = Superficie dell'abitazione (m²). (in presenza di pertinenze, la superficie dell'utenza è costituita dalla somma della superficie dell'abitazione principale e di quelle delle singole pertinenze).*
- *Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.*
- *(Ka) = coefficiente di adattamento*

dove:

$$Quf = Ctuf / \sum_n Stot(n) \cdot Ka(n)$$

dove:

- *Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.*
- *Stot(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare*

- *Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo non lineare, determinando così una parte fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.*

Il valore dei coefficienti Ka in relazione alle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

2. Modalità e criteri di calcolo della Tariffa Variabile

La parte variabile della tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto misurato (rifiuto urbano residuo) conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. La parte variabile è data dalla somma di:

- I. *Quota variabile di base (Qvb):* un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui di rifiuto misurato previsti per categoria di utenza domestica sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale e rendicontati dal Gestore;
- II. *Quota variabile aggiuntiva (Qva):* un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, determinati attraverso i sistemi di misurazione del rifiuto.

Quota Variabile di Base (canone di attivazione del servizio) - Qvb

È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati), ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base (conferimenti minimi) è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti, anche nel caso in cui i conferimenti effettivi siano inferiori o pari a zero. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio assegnato se sussistono servizi diversi, agli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Quota Variabile Aggiuntiva (canone di utilizzo) - Qva

Calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di base del servizio. L'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

Il valore della parte variabile della Tariffa (Qvb + Qva) è calcolato come segue:

$$TVd(n) = Qv_b \cdot \text{litri minimi}(n) + Qv_a \cdot \text{litri aggiuntivi}$$

Dove:

- *TVd(n) = Parte variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.*
- *n = Numero di componenti del nucleo familiare.*
- *Qv_b_d = Quota unitaria variabile base (€/l) utenze domestiche*
- *Qv_a_d = Quota unitaria variabile aggiuntiva (€/l) utenze domestiche*
- *Litri minimi (n) = litri minimi attribuiti a ciascuna categoria di utenza domestica.*

- *Litri aggiuntivi = litri misurati che eccedono i litri minimi di riferimento della categoria di utenza domestica.*

con:

$$Q_{uv} = C_{tv} / \text{litri minimi totali}$$

dove:

- *C_{tv} = totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche.*

3. Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi sono definiti in relazione al numero di componenti del nucleo familiare sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. La soglia dei litri minimi è stabilita ogni anno con apposita delibera dell'amministrazione comunale.

4. Pannolini e presidi medico-sanitari

Il servizio di raccolta di pannolini e presidi medico-sanitari non è conteggiato all'interno del flusso misurato di rifiuto urbano residuo, ma entra nei costi del servizio rifiuti (es. raccolta o contenitore dedicato) ed è individuato con il conferimento mediante apposito sacchetto.

5. Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche

Le utenze condominiali domestiche (ovvero quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione) hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune per il conferimento del rifiuto urbano residuo, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione.

La ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti attraverso il contenitore condominiale (o comunque assegnato a più utenze domestiche) tra le diverse utenze conferenti viene effettuata sulla base della seguente formula:

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con:

- *q(n) = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);*
- *Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);*
- *N(n) = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;*
- *Kb(n) = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare*

Articolo 14. Utenze Non Domestiche

1. Modalità e criteri di calcolo della Tariffa Fissa

La parte fissa delle utenze non domestiche è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata e della

conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti misurati.

Quota Fissa (canone base di servizio) - Qf

È calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kc pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (cfr. Allegato 1 - tabella 3a o 3b del D.P.R. 158/99), opportunamente tarato ed adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kc più vicino a quello previsto nella tabella 3a o 3b. Definita anche canone di base del servizio, è relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali ed ai costi delle raccolte differenziate non misurate. In linea con quanto previsto dal D.P.R. 158/99, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- *TFnd(ap, Sap) = Parte fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.*
- *Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva*
- *Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)*

con:

$$Qapf = Ctapf / \sum Sap Stot(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- *Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;*
- *Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;*
- *Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.*

Il valore dei coefficienti Kc in relazione alle diverse categorie di utenza non domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

2. Modalità e criteri di calcolo della Tariffa Variabile

La parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuto misurato (rifiuto urbano residuo) prodotto da ciascuna utenza. La parte variabile è data dalla somma di:

- I. *Quota variabile di base (Qvb):* importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui di rifiuto misurato fissati in funzione dei contenitori a disposizione dell'utenza;
- II. *Quota variabile aggiuntiva (Qva):* importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, determinati attraverso i sistemi di misurazione del rifiuto.

Quota Variabile di Base (canone di attivazione del servizio) - Qvb

È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati), ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota base del costo variabile del servizio è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti

devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti, anche nel caso in cui i conferimenti effettivi siano inferiori o pari a zero. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio assegnato se sussistono servizi diversi ed alla tipologia (volume) di ogni contenitore a disposizione dell'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Quota Variabile Aggiuntiva (canone di utilizzo) - Qva

È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di base del servizio. L'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

Il valore della parte variabile della Tariffa (Qvb + Qva) è calcolato come segue:

$$TVnd(v) = Quvb_{nd} \cdot \text{litri minimi}(n) + Quva_{nd} \cdot \text{litri aggiuntivi}$$

dove:

- $TVnd(v)$ = Parte variabile della tariffa per un'utenza non domestica con dotazione per la raccolta rifiuto urbano residuo di volume (v).
- v = volume di ogni dotazione a disposizione dell'utenza
- $Quvb_{nd}$ = Quota unitaria variabile base (€/l) utenze non domestiche
- $Quva_{nd}$ = Quota unitaria variabile aggiuntiva (€/l) utenze non domestiche
- Litri minimi (v) = litri minimi attribuiti a ciascuna dotazione per la raccolta rifiuto urbano residuo.
- Litri aggiuntivi = litri misurati che eccedono i litri minimi di riferimento della dotazione per la raccolta rifiuto urbano residuo.

con:

$$Quv = Ctv/\text{litri minimi totali}$$

dove:

- Ctv = totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche.

3. Pannolini e presidi medico-sanitari

Nel presente modello tariffario, diversamente dal caso delle utenze domestiche, non vengono automaticamente applicate agevolazioni tariffarie per particolari tipologie di utenze non domestiche. Tali agevolazioni, (es. per case di cura/riposo, asili etc...) possono essere concordate tra Comune e Gestore.

4. Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi sono definiti in relazione per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. La soglia dei litri minimi è stabilita ogni anno con apposita delibera dell'amministrazione comunale.

Articolo 15. Conversione del volume in peso

1. I dati sulle quantità conferite dagli utenti utilizzati per la determinazione della tariffa, acquisiti in volume (litri) saranno convertiti in peso considerando i pesi specifici deliberati insieme alle tariffe dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 16. Imposte e tributi

1. Salvo diversa disposizione di legge, la tariffa avente natura corrispettiva è soggetta ad IVA di cui al DPR n. 633/1972.
2. Alla tariffa corrispettiva è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. n. 504/1992, nonché quanto previsto dalla Delibera n. 386/2023 Arera attualmente vigente.
3. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o dalla Città Metropolitana sull'importo complessivo del valore imponibile esclusa IVA. Il tributo provinciale non è soggetto ad Iva.
4. Si applicano le imposte e i tributi previsti dalle normative tempo per tempo vigenti.

Titolo III. Utente obbligato al pagamento

Articolo 17. Presupposto della tariffa e soggetti tenuti al pagamento

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con esclusione delle aree indicate al successivo art. 20. Il titolo del possesso o della detenzione è dato a seconda dei casi dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
2. I soggetti indicati al comma precedente sono tenuti ad iscriversi al servizio secondo le modalità indicate dal Regolamento.
3. L'obbligo di iscrizione sussiste, con vincolo di solidarietà, tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione anche quando suddivisi in nuclei anagrafici distinti. Il vincolo opera in ogni fase del procedimento (accertamento, riscossione, contenzioso) e in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera: a) per l'utenza domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza o l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione o il proprietario dell'unità immobiliare; b) per l'utenza non domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza oppure il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono, oppure il proprietario dell'immobile.
5. La tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, destinate a mercati. In caso di aree mercatali la tariffa giornaliera è corrisposta dall'utenza al Comune attraverso il canone unico mercatale che ha assorbito la tariffa corrispettiva. Nel caso sopra indicato il Comune corrisponde ogni anno direttamente al Gestore, l'importo complessivo incassato con il canone unico mercatale associato alla copertura del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Nel caso in cui un immobile insista in parte sul territorio di un Comune limitrofo, il soggetto di cui al precedente comma 1 avrà un'obbligazione commisurata all'intera superficie dell'oggetto riferita al Comune ove insiste la superficie quantitativamente prevalente dell'immobile secondo il tipo di prelievo ivi previsto. Il servizio sarà erogato alle condizioni vigenti nel Comune come sopra individuato.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è comunque tenuto, su richiesta del Gestore, a presentare l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati, corredato degli elementi necessari alla individuazione univoca del soggetto passivo nonché

gli eventuali contatti di cui sia in possesso.

8. Per i locali utilizzati in via temporanea per periodi non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
9. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che il possesso o la detenzione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione oppure, se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica oppure dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo di cui al comma 1.
10. Per l'utenza non domestica si presume che la disponibilità dei locali decorra dalla data di concessione o autorizzazione oppure, se antecedente, dalla data di stipula del contratto di acquisto o locazione ovvero da quanto risulta dichiarato alla CCIAA o dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.
11. Nel caso di sublocazione o subconcessione, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione o concessione.
12. Nel caso in cui venga svolta un'attività economica in unità immobiliari adibite a utenza domestica e non sia possibile distinguere le rispettive superfici, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.
13. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione, calore, gas, telefonia o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per gli immobili che rispecchiano le condizioni di cui al presente comma è dovuta la tariffa sulla base degli svuotamenti minimi come prescritto agli art. 13 e 14. Il Gestore si riserva di effettuare opportuni accertamenti al fine di verificare il non utilizzo dell'immobile anche tramite sopralluoghi. La mancata disponibilità dell'utente a consentire al sopralluogo, fatto salvo diversi accordi con Gestore o giustificate motivazioni oggettive, determina la corresponsione della tariffa calcolata sulla base degli svuotamenti minimi, rapportati agli abitanti occupanti risultanti dalle banche dati del gestore oppure presunti secondo i parametri di cui all'art. 21 co. 5.

Articolo 18. Istituzioni scolastiche

1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 31/2008, così come stabilito dal comma 655 dell'art. 1 L. n. 147/2013.
2. L'importo forfettario corrisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) al Comune, riferito agli anni di competenza tariffa corrispettiva, è trasferito al Gestore nei successivi 60 giorni rispetto all'incasso.
3. Il Comune deve comunicare al Gestore ogni variazione relativa agli istituti scolastici oggetto dell'esenzione.
4. L'importo di cui al comma 2 precedente è sottratto dal costo del servizio riportato nel piano economico finanziario e va a coprire l'intero costo dovuto al Gestore per le strutture scolastiche.

Articolo 19. Criteri per la determinazione delle superfici assoggettabili

1. In conformità con le disposizioni di cui alla L. n. 147/2013 la superficie calpestabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa o variabile della tariffa, è soggetta a tariffa. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale a 0,5 mq e per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 mq. L'utente è obbligato a fornire, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'Allegato C del DPR n. 138/1998, (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi

criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, in sede di prima applicazione si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

3. Ferme restando le esclusioni stabilite dal presente Regolamento, per il calcolo della superficie calpestabile dei locali si fa riferimento alla superficie utile al netto delle murature esterne e delle tramezzature interne, di tutti i locali e zone coperte, dell'unità principale e delle unità pertinenziali ed accessorie, con indicazione per ciascuna della categoria e classe catastale assegnata o delle categorie catastali equivalenti in caso di nuova classificazione. I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta.

4. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici in pianta di eventuali locali già contabilizzati in precedenza.

5. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente, specificandone i motivi.

6. Le superfici soggette a tariffa sono quelle produttive dei rifiuti previsti dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e dagli allegati L-quater ed L-quinques e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 20. Locali ed aree scoperte non soggette a tariffa

1. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati. I locali con tale caratteristica devono essere segnalati dall'utente contestualmente alla comunicazione di attivazione o di variazione soggetta a verifica da parte del Gestore. Presentano tali caratteristiche, a titolo di esempio:

a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana;

b) i locali di altezza inferiore 1,5 m;

c) i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione o simili purché siano stati depositati idonei titoli edilizi per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia e limitatamente al periodo di validità del provvedimento. Il periodo di non assoggettamento alla tariffa decorre dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso in cui sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, l'utente è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato;

d) le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a tariffa i locali e le aree riservate ad attività diverse da quella sportiva (ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro);

e) le aree scoperte adibite a viabilità delle utenze non abitative;

f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

g) le aree scoperte adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli per clienti e dipendenti;

h) le aree scoperte degli impianti di distribuzione dei carburanti non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono altresì escluse dalla tariffa le seguenti casistiche:

i) le aree scoperte adibite a verde e le aree cimiteriali adibite al passaggio, al transito e all'inumazione;

j) le serre a terra;

k) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva;

l) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

m) i locali e le aree scoperte dove di regola si generano rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente o che producano rifiuti non conferibili al Gestore pubblico in base a disposizioni di legge;

n) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, ad esclusione dei locali annessi, destinati ad usi diversi dall'esercizio del culto.

o) le superfici dei locali occupate dalle imprese esercenti attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca (così come disposto dall'art. 184 comma 3 lett. A) D.Lgs. 152/2006 così come novellato dal D.Lgs. 116/2020), con esclusione dei locali di produzione di rifiuti urbani secondo l'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006, le cui utenze abbiano optato volontariamente per il servizio pubblico.

2. Gli utenti devono presentare apposita domanda, attestando la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali o delle superfici per le quali si richiede l'esclusione. La domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi, a meno che non intervengano variazioni. In assenza di modifiche restano valide le comunicazioni effettuate precedentemente, anche se in presenza di diverso regime tariffario. Resta fermo l'obbligo per i locali di cui alle lettere h), l), m) ed o) della trasmissione - annuale per i punti m) ed o) - al Gestore della documentazione prevista del presente articolo con le modalità e nei termini ivi indicati.

Titolo IV. Classificazione delle utenze

Articolo 21. Utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in funzione della composizione del nucleo familiare, in conformità a quanto stabilito dal DPR n. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune e utilizzate quale abitazione principale, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti (colf, badanti, ecc.), fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi l'anno. Le variazioni del numero dei componenti residenti sono comunicate al Gestore con cadenza periodica, preferibilmente almeno mensile, esclusivamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

4. Sono esclusi dal numero dei componenti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, i residenti in una determinata unità abitativa, a condizione che tale casistica sia adeguatamente documentata:

a) gli anziani collocati in casa di riposo;

b) i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi in un anno;

c) i soggetti ricoverati in strutture sanitarie di cura, o assistenziali, o in comunità, per un periodo superiore a sei mesi all'anno;

d) altro caso debitamente dimostrato e documentato;

5. Per le utenze domestiche occupate da non residenti il numero dei componenti è stabilito, salvo evidenza di superiore numero di occupanti accertato dal gestore, in 2 soggetti occupanti.

6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari, (classificati catastalmente in C2, C6, C7, e non pertinenziali all'unità abitativa) si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

7. Le utenze domestiche consistenti unicamente in posti auto, garage, cantine o locali, non pertinenziali ad altro immobile, sono da considerarsi utenze autonome quindi, soggette sia alla parte fissa, che alla parte

variabile, quest'ultima computata considerando convenzionalmente un occupante. Pertanto, tali utenze saranno dotate dell'attrezzatura per la raccolta.

8. I locali adibiti ad attività ricettiva (a titolo esemplificativo, B&B professionali e non, affittacamere, appartamenti ammobiliati per uso turistico, locazioni brevi, ecc.) sono inseriti nella categoria tariffaria domestica con numero occupanti pari al numero di posti letto dichiarati e/o autorizzati. Il Gestore si riserva di verificare i posti letto effettivamente a disposizione utilizzando tutti gli strumenti a disposizione compresi i portali turistici di settore, in difetto di corrispondenza si procederà al recupero considerando il maggiore numero di posti letto presenti salvo prova contraria.

Articolo 22. Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono distinte nelle categorie di attività indicate nell'Allegato 1.
2. L'individuazione della categoria di appartenenza dell'utenza non domestica avviene con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuale attività secondaria, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. In relazione alla classificazione delle attività ricettive contenuta nella normativa regionale applicabile le attività alberghiere e non alberghiere esercitate in forma imprenditoriale sono inserite nella categoria degli alberghi, con o senza ristorante a seconda dei casi.
4. La categoria di appartenenza è unica di norma per ciascuna utenza, fatto salvo, limitatamente alle industrie, la possibilità di applicare categorie diverse sulla base della destinazione d'uso e della potenziale produzione di rifiuti dei locali. È comunque a carico dell'impresa la corretta classificazione ai fini di tariffa, secondo le categorie indicate nell'Allegato 1, fatte salve le eventuali verifiche del Gestore in merito alla correttezza dell'inquadramento, effettuando, se del caso, le opportune riclassificazioni.
5. I locali o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite nell'Allegato 1 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta le maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
6. I locali o le aree adibiti ad attività soggette a procedura fallimentare, fatta salva l'ipotesi di esercizio provvisorio, sono considerati come magazzini non di produzione a decorrere dalla data del fallimento.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto della parte dove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È obbligo dell'utenza presentare entro il 30 giugno di ogni anno in relazione all'anno precedente, a pena di decadenza, la documentazione di legge utilizzando gli strumenti resi disponibili dal Gestore.
8. Non sono soggetti a tariffa i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali e destinati al solo stoccaggio temporaneo di materie prime; sono quindi soggetti a tariffa, tra gli altri, i magazzini funzionali anche alla vendita dei beni, ad esempio i magazzini di prodotto finito.
9. La comprova del conferimento di rifiuti al pubblico servizio, provenienti da locali, o aree coperte o scoperte, escluse dalla superficie assoggettata a tariffa determina l'assoggettamento delle stesse superfici, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le eventuali sanzioni applicabili secondo le normative vigenti in ambito ambientale e amministrativo.
10. Nei casi in cui non si riescano a distinguere le superfici di produzione dei rifiuti urbani da quelle di produzione dei rifiuti speciali, si applicano, su richiesta dell'utente, le esenzioni forfetarie di superficie di cui all'allegato 2 al presente Regolamento. È obbligo dell'utenza presentare entro il 30 giugno di ogni anno in relazione all'anno precedente, a pena di decadenza, la documentazione di legge utilizzando gli strumenti resi disponibili dal Gestore.
11. Le attività industriali dove non si producono rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sono classificate all'interno della categoria 14 di cui all'allegato 1, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree al fine di assegnare alle stesse la categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

Articolo 23. Tariffa giornaliera

1. La Tariffa Corrispettiva si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
5. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni e agevolazioni previste al successivo articolo 31 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.
7. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

Titolo V. Riduzioni e agevolazioni

Articolo 24. Riduzioni

1. Per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, si applica, previa comunicazione al Gestore, la riduzione prevista dall'art. 1, c. 48, L. n. 178/ 2020.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione cessa comunque alla data in cui viene meno la condizione per la sua fruizione, anche se non dichiarata. Il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, a condizione che la stessa pervenga entro e non oltre la data di elaborazione del piano tariffario; le istanze presentate oltre il termine di elaborazione del piano tariffario avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la

presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

3. Non possono aderire al compostaggio domestico le utenze non domestiche.

Articolo 25. Agevolazioni tariffarie

1. Il Comune può concedere riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico-sociale. Le casistiche, i parametri e le modalità per l'ottenimento delle agevolazioni in argomento sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale anche in accordo con le parti sociali ovvero uniformate ai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione Energia, reti ed Ambiente (ARERA) sulla base dei principi e dei criteri individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex art. 57 bis L. n. 157/2019.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è a carico del bilancio comunale di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Per il solo anno 2025 si confermano le agevolazioni stabilite all'art. 25 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27/04/2023.

Titolo VI. Attivazione, variazione e cessazione

Articolo 26. Modalità di attivazione del servizio

1. Il possesso o la detenzione di locali determina l'obbligo di presentare apposita comunicazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette, da parte del soggetto che ha la titolarità del possesso o della detenzione.

2. La comunicazione è presentata al Gestore, redatta sui moduli appositamente predisposti da quest'ultimo, entro 90 giorni dall'avvenuta occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.

3. La comunicazione può essere consegnata o direttamente allo sportello o a mezzo posta con raccomandata a/r, posta elettronica o PEC allegando documento di identità.

4. Ai fini dell'applicazione della tariffa la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In quest'ultimo caso il titolare dell'utenza, anche tramite persona appositamente delegata, è tenuto a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della comunicazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del Comune di Casale Marittimo.

5. La comunicazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) Generalità del/i possessore/i e/o del detentore/i e relativo/i codice fiscale e residenza;
- b) Recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;
- c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione se diverso dall'intestatario dell'utenza, con l'indicazione della qualifica;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove

esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

e) Numero degli occupanti i locali;

f) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

g) Data in cui ha avuto inizio il possesso/detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche:

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;

b) Recapito telefonico, codice destinatario e/o indirizzo di posta elettronica e PEC; c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione, con indicazione della qualifica;

d) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società; e) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree comunicati e loro partizioni interne;

f) Data di inizio del possesso/detenzione o di variazione degli elementi comunicati.

6. La comunicazione deve essere regolarmente sottoscritta.

7. Le variazioni in diminuzione della tariffa hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro i 90 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione.

8. La comunicazione di cessazione dei presupposti (possesso e/o detenzione di locali e/o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani) deve essere presentata dal titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, entro 90 giorni dal verificarsi della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, tra cui nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici nonché recapito del proprietario. In tale ipotesi il soggetto obbligato ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la dichiarazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che il soggetto obbligato dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tariffa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio

9. In caso di decesso del titolare dell'utenza, con nucleo familiare composto da unico occupante, la cessazione sarà effettuata d'ufficio alla data del decesso.

10. Quando la comunicazione di inizio occupazione/detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, se già non avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio al giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.

11. L'utenza non domestica, in difetto di comunicazione da parte del titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, è cessata d'ufficio qualora quest'ultimo risulta cessato dai registri della Camera di Commercio e/o Agenzia delle Entrate o comunque qualora la cessazione risulti da elementi certi ed indiscutibili.

12. In caso di omessa comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria termina automaticamente dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato, ovvero nelle circostanze ove il gestore del servizio sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine dell'utilizzo del servizio stesso (ad esempio, cessazione dalla fornitura di servizi a rete, decessi e simili), o per azione di recupero d'ufficio.

Articolo 27. Consegna delle attrezzature per la raccolta

1. Il Gestore mette a disposizione dell'utente le attrezzature per la raccolta, in conformità alle disposizioni di regolazione, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione del servizio, se non vi è la necessità di preliminare effettuazione del sopralluogo; altrimenti il termine per la consegna è previsto in 10 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione del servizio.

2. Il Gestore consegna direttamente all'utente domestico che si reca presso lo sportello le attrezzature per la raccolta. Nel caso di utente domestico non residente il Gestore consegnerà altresì una tessera magnetica che consentirà l'apertura di appositi contenitori ad accesso controllato con limitatore volumetrico di 40

litri.

3. Le attrezzature sono concesse in comodato dal Gestore e devono essere utilizzate come meglio definito in sede di regolamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti e secondo le specifiche istruzioni del Gestore e comunque con la diligenza del buon padre di famiglia.

4. Nel caso di ritiro da parte dell'utente che superi i 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di attivazione del servizio, l'utente sarà soggetto, oltre alle conseguenze tariffarie di cui all'art. 8, comma 4, alle sanzioni di cui all'art.34 del Regolamento.

5. Al momento della cessazione del servizio presso una specifica utenza, le attrezzature, quando funzionanti e idonee all'uso, dovranno essere restituite al Gestore.

Articolo 28. Variazione o cessazione del servizio

1. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al Gestore entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione. Per la comunicazione delle richieste il Gestore mette a disposizione dell'utente modulistica online e sportelli fisici.

2. Il tempo di risposta è fissato in 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente. Il Gestore comunica: il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio, il codice identificativo dell'unità organizzativa del Gestore che ha preso in carico la richiesta, la data a partire dalla quale, ai fini del pagamento della tariffa corrispettiva, decorre la variazione o cessazione del servizio.

3. Nel caso di soggetti iscritti all'anagrafe del Comune di appartenenza e ad eccezione dei casi in cui si verifica la variazione della titolarità dell'utenza, la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare non comporta obbligo di presentazione della comunicazione di variazione in quanto la variazione del numero di componenti è esclusivamente recepita attraverso i tracciati messi a disposizione del Gestore dall'anagrafe.

4. Quando la comunicazione di inizio occupazione o detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, qualora non ancora avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio in corrispondenza del giorno antecedente alla data inizio della nuova utenza.

5. In difetto di comunicazione da parte del titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, l'utenza non domestica è cessata d'ufficio qualora quest'ultimo risulti cessato dai registri della CCIAA o dell'Agenzia delle Entrate.

6. Nel caso di decesso del titolare dell'utenza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto Intestatarario del nucleo familiare di cui faceva parte il deceduto a meno che i familiari conviventi o gli eredi dello stesso provvedano alla presentazione della comunicazione di volturazione o cessazione entro il termine di cui al comma 1.

7. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione quando la relativa richiesta è presentata nei termini di cui al precedente comma 1 e dalla data di presentazione della richiesta quando invece è successiva a tale termine, salvo il caso previsto dal comma 4.

8. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata nei termini di cui al comma 1 del presente articolo oppure dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

9. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'art. 238, comma 10, D. Lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 29. Procedura per l'uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche

1. Le richieste di uscita dal regime di servizio pubblico ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.L. n. 41/2021 dovranno essere presentate dalle utenze non domestiche entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'elenco europeo rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti l'anno precedente. Alla comunicazione deve essere allegato l'accordo con il soggetto che effettua la attività di recupero dei rifiuti. La durata della facoltà di uscita dal servizio pubblico non potrà essere inferiore al tempo minimo stabilito dalla normativa.
2. Le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico presentano al Comune e al Gestore del servizio nei termini di legge, la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente suddivisi per codice EER e per impianto di destinazione con indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati. La riduzione è prevista esclusivamente sulla parte variabile e sarà concessa proporzionalmente alle quantità avviate a recupero e certificate dal soggetto terzo.
3. È obbligo dell'utente provvedere alla presentazione della documentazione nei tempi prescritti; il mancato rispetto di tale obbligo determina l'applicazione della sanzione di cui al regolamento del servizio di gestione rifiuti e la perdita del beneficio della riduzione.
4. I rifiuti avviati a recupero sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata entro il 1° febbraio dell'anno successivo (salva la facoltà dell'Ente territorialmente competente di prevedere una maggior frequenza) esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere comunque almeno le seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e codice utente;
 - b) recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per codice EER;
 - e) dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per codice EER, effettivamente avviate a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
6. È obbligatorio effettuare le comunicazioni mediante i canali di comunicazione messi a disposizione dal Gestore secondo le specifiche procedurali sul sito.
7. Fermo restando che la parte fissa non è suscettibile di riduzione, la riduzione della corresponsione della quota variabile della tariffa, subordinatamente al positivo esito della verifica della documentazione presentata, sarà riconosciuta a consuntivo dal primo avviso utile a partire dall'anno successivo a quello di competenza.
8. A pena di decadenza dei benefici previsti, l'utente che intenda uscire dal servizio pubblico ha l'obbligo di restituzione delle attrezzature eventualmente fornite dal Gestore; la restituzione deve avvenire secondo le modalità stabilite dal Gestore del servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1 gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico, salvo diverso accordo col Gestore e fermo

restando comunque, in tal caso, il divieto di utilizzo delle attrezzature non ancora riconsegnate.

Titolo VII. Procedimenti amministrativi, adempimenti, pagamenti e rimborsi

Articolo 30. Riscossione ordinaria e recupero del credito

1. La riscossione ordinaria della tari viene effettuata in base alla rate e alle scadenze stabilite dall'organo competente e secondo le modalità stabilite per legge.
2. Il Gestore riscuote per ogni utenza la tariffa corrispettiva inviando documenti di riscossione comprensivi dell'IVA e del tributo provinciale.
3. Il Gestore procederà all'invio cartaceo della bolletta all'utente salvo che lo stesso non richieda l'invio per mail.
4. Il Gestore provvede alla riscossione della tariffa, nei modi e forme ritenute più opportune e valide consentite dalla normativa vigente.
5. L'ammontare complessivo dovuto per l'anno di competenza è contenuto nel documento di riscossione che il Gestore è tenuto ad inviare all'utenza mediante due avvisi di pagamento. In caso di invio annuale il Gestore garantisce almeno due rate di pagamento, ferma restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, la fatturazione può essere emessa in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente, con successivo saldo a conguaglio degli importi ancora spettanti.
6. La scadenza di pagamento dei documenti di riscossione dovrà essere fissata in almeno 20 (venti) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
7. Il primo termine di scadenza deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione oppure al pagamento della prima rata.
8. Il Gestore garantisce la possibilità di rateizzazione degli importi dovuti, in conformità alle prescrizioni dell'Autorità di Regolazione.
9. La tariffa relativa ai periodi di omessa o tardiva dichiarazione di attivazione del servizio sarà calcolata sulla base dei dati comunicati al momento dell'attivazione o di quelli accertati dal Gestore considerando gli svuotamenti minimi senza applicazione delle riduzioni di cui all'art. 26.
10. Il Gestore incassa le somme dovute della tariffa su propri conti individuando i canali di versamento previsti dalla normativa e i più idonei offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
11. In caso di mancato pagamento delle somme richieste in via bonaria con il documento di riscossione, il Gestore ha facoltà di inviare solleciti bonari e/o di recapitare a mezzo raccomandata o pec appositi avvisi di messa in mora che riportano il prospetto del debito per il servizio erogato ed il termine entro cui provvedere al pagamento.
12. Il Gestore potrà, prima di avviare la fase giudiziale e procedere alle azioni esecutive, attivare azioni di recupero crediti nelle varie forme consentite dalla legge.
13. Il Gestore potrà delegare altri soggetti, nelle forme di legge, a svolgere le attività finalizzate al recupero dei crediti tariffari o alla riscossione della tariffa corrispettiva.

Articolo 31. Conguagli e rimborsi

1. Ogni variazione che incide sul corrispettivo tariffario dovuto dall'utenza viene conguagliata a consuntivo nel primo documento di riscossione utile secondo le modalità e precisazioni dei commi successivi.
2. Qualora risulti un credito a favore dell'utente, il Gestore procede a compensare l'importo. Il Gestore darà

in tal caso informativa della compensazione effettuata.

3. Il Gestore, effettuate le compensazioni di cui sopra, provvede ad accreditare l'importo eccedente, attraverso detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile.

4. In caso di pagamenti eccedenti, l'utente deve richiedere il rimborso delle somme entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

5. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:

a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi; In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

7. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Articolo 32. Importi minimi

1. Non si procede a riscossione né a rimborsi per somme inferiori a € 12,00, comprensive di IVA ed addizionale, per anno solare.

Articolo 33. Controllo

1. Il Gestore ha facoltà di svolgere le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa e a verificare sia i dati e le informazioni dichiarati dall'utente, sia il rispetto da parte dello stesso di quanto previsto dal presente Regolamento e dunque può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio e occupazione o detenzione dell'immobile;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree;

c) richiedere agli amministratori condominiali informazioni specifiche rispetto ai proprietari e detentori degli immobili, finalizzate alla gestione della tariffa e delle attrezzature;

d) invitare i soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa con proprio personale autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, non necessario in caso di diversa regolamentazione né in caso di consenso preventivo all'accesso;

f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri enti nelle forme previste dalle norme o da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

2. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utenza, o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729, Codice civile.

3. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:

a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti, incluse le planimetrie dei locali e delle aree occupate, e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;

b) utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, previ accordi e intese, e degli enti erogatori di servizi a rete;

c) richiedere a uffici pubblici, o a enti pubblici, o società erogatrici di servizi di pubblico interesse, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti;

4. In caso di accertata omessa o infedele comunicazione di dati o di elementi che determinano un maggior importo della tariffa, oppure in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Gestore provvede ad emettere, nella prima emissione utile, il relativo documento di riscossione sulla base degli elementi acquisiti, di cui dà specifica comunicazione nello stesso documento di riscossione.

5. L'utente, qualora ritenga non corretti gli elementi assunti dal Gestore a fondamento della fatturazione suddetta, potrà inviare, entro il termine previsto per il relativo pagamento, documentazione giustificativa che, se ritenuta fondata, determina l'annullamento o la rettifica del documento di riscossione emessa.

6. In caso di omessa o infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applicano le penali previste nel regolamento. Ferme restando più gravi violazioni, il Gestore del servizio emette l'atto di contestazione e lo invia all'utente interessato.

Articolo 34. Sanzioni

1. Il mancato rispetto degli obblighi o divieti da parte degli utenti, previsti dal Regolamento o dalle norme di legge o di regolazione, sono oggetto di penali comminate con atto di contestazione da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

2. Le entrate derivanti dalle penali sono riscosse dal Gestore e contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

3. Sulle tariffe non corrisposte sono applicati gli interessi di mora nella misura del tasso legale aumentato di 2,5 punti percentuali.

4. Le penali comminate per le violazioni di cui al comma 1 sono dettagliate nell'Allegato 3, fatto salvo eventuali più gravi violazioni di tipo penale.

5. Le penali non si applicano quando riferite alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale sulle modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

6. Il mancato ritiro delle attrezzature, di cui all'art. 28, determineranno il decadimento del beneficio di eventuali riduzioni/agevolazioni sulle tariffe, oltre all'applicazione della tariffa variabile al litro maggiorata del 20% sul totale annuo dovuto.

Articolo 35. Contenzioso

1. In materia di contenzioso riguardante sia il pagamento della tariffa, sia l'irrogazione delle maggiorazioni, delle spese e degli interessi sarà adita l'Autorità competente.

Titolo VIII. Norme transitorie e finali

Articolo 36. Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il Regolamento opera sempre in aderenza alla normativa di rango superiore tempo per tempo vigente. Pertanto, eventuali disposizioni ivi contenute, che dovessero trovarsi in contrasto con la normativa vigente, devono interpretarsi comunque nel rispetto di tale normativa, al limite anche disapplicando la disposizione in contrasto.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 37. Entrata in vigore

1. Il Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2025.

Articolo 38. Elenco degli allegati

Allegato 1 – elenco utenze domestiche e non domestiche

Allegato 2 – elenco riduzioni superficie per produzione di rifiuti speciali

Allegato 3 - sanzioni

Allegato 4 – allegato L. quater – D Lgs 152/06

Allegato 5 – allegato L. quinquies – D Lgs 152/06